

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 127

presentata dai Consiglieri regionali
SORU - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS Antonio -
SPANIO

il 6 agosto 2025

Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'analisi delle attuali dinamiche socioeconomiche che interessano le famiglie sarde. La cessazione delle attività didattiche tradizionali, in particolare durante il periodo estivo, espone un numero crescente di nuclei familiari a significative difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Questa esigenza si acuisce in un contesto regionale dove spesso i genitori sono impegnati in settori con orari flessibili o stagionali, rendendo indispensabile un supporto strutturato per la gestione dei minori durante le vacanze scolastiche.

I centri estivi rappresentano una risposta fondamentale a questa necessità, non solo fornendo un servizio di custodia qualificata, ma configurandosi come ambienti cruciali per lo sviluppo educativo, ricreativo e di socializzazione dei minori. Rappresentano, altresì, una continuazione della scuola per l'acquisizione di nuove competenze, la promozione del benessere psicofisico e la prevenzione del disagio giovanile, in un contesto stimolante e sicuro.

Tuttavia, il costo delle rette di frequenza dei centri estivi si configura come una barriera economica per molte famiglie, soprattutto per quelle con minori disponibilità reddituali o con un maggior numero di figli. Tale ostacolo determina disuguaglianze nell'accesso a servizi essenziali, contravvenendo al principio di equità e al diritto dei minori a opportunità educative e ricreative uniformi.

La proposta di legge ha l'obiettivo primario di supportare la frequenza dei bambini ai centri estivi, promuovendo un modello di sostegno inclusivo e orientato alla massima equità sociale. Questo verrà realizzato attraverso l'istituzione di un sistema di contributi basati sull'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le famiglie con un valore inferiore di euro 50 000. Tale meccanismo permetterà di modulare il supporto in base alle reali necessità dei nuclei familiari.

L'erogazione di tali contributi, da erogare antecedentemente rispetto all'inizio delle attività, mira a supportare le famiglie dall'onere dell'anticipo complessivo delle rette, un fattore spesso determinante nella decisione di iscrivere i propri figli. Questa misura alleggerirà il carico finanziario sui bilanci familiari e favorirà attivamente l'inclusione sociale, consentendo ai minori provenienti da contesti so-

cioeconomici diversi di partecipare pienamente alle attività estive, riducendo le disparità e promuovendo un ambiente di crescita paritario.

La proposta intende inoltre rafforzare il ruolo dei comuni sardi quali attori centrali e snodi fondamentali nella programmazione e nell'offerta di questi servizi. Attraverso la collaborazione tra la Regione e le autonomie locali, sarà possibile garantire non solo l'ampliamento quantitativo dell'offerta, ma anche il raggiungimento di elevati standard di qualità e sicurezza delle strutture e dei programmi proposti, assicurando la presenza di personale qualificato e il rispetto delle normative vigenti.

In conclusione, la presente proposta di legge rappresenta una misura strategica che investe sul capitale umano più giovane della Sardegna, sulle famiglie come nucleo fondante della società e sul benessere collettivo. Rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una comunità più solidale, equa e attenta ai bisogni primari dei propri cittadini. La sua approvazione si tradurrebbe in un segnale chiaro dell'impegno del Consiglio regionale verso una politica sociale attenta alle necessità delle famiglie sarde.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, riconoscendo il valore educativo, sociale e di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei centri estivi, promuove e sostiene la partecipazione dei minori residenti in Sardegna, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, alle attività svolte in tali contesti.

2. La Regione, con la presente legge, intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) contrastare le disuguaglianze economiche e sociali favorendo l'accesso dei minori ad un prezzo equo ai centri estivi;
- b) sostenere le famiglie sarde nel periodo di sospensione delle attività didattiche, alleggerendo l'onere economico e organizzativo;
- c) promuovere lo sviluppo educativo, ricreativo e di socializzazione dei minori in ambienti sicuri e qualificati;
- d) rafforzare il ruolo degli enti locali nella programmazione e nell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 2

Definizione e requisiti dei centri estivi

1. Ai fini della presente legge, per centro estivo si intende la struttura nella quale si organizzano attività diurne di natura ludico-ricreativa ed educativa rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

2. Il centro estivo può essere gestito direttamente dai comuni o da soggetti accreditati presso gli stessi.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, con propria deliberazione definisce i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento delle strutture che dovranno garantire, in particolare:

- a) il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza degli ambienti;
- b) la presenza di personale preparato e ade-

- guato al numero e all'età dei minori;
- c) l'offerta di un programma di attività educative, ricreative e sportive qualificate e diversificate;
- d) la garanzia di inclusività per i minori con disabilità, prevedendo l'idoneità strutturale e il personale di supporto necessario.

Art. 3

Beneficiari dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati a favore delle famiglie residenti in Sardegna per la copertura totale o parziale delle rette di frequenza dei centri estivi di cui all'articolo 2, in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, prevedendo una copertura maggiore per le fasce ISEE più basse e per le famiglie con più figli o con figli disabili.

Art. 4

Ripartizione e gestione del finanziamento

1. La Regione promuove e sostiene il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge mediante un programma di finanziamento a favore dei comuni o gli ambiti plus (piani locali unitari dei servizi).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, con propria deliberazione definisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, con particolare riguardo a:

- a) le fasce ISEE;
- b) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni, che dovrà tenere conto del numero dei minori residenti e delle effettive esigenze del territorio;
- c) le modalità di erogazione delle risorse.

3. I contributi devono essere erogati anticipatamente rispetto alla scadenza dell'iscrizione alle attività dei centri estivi.

4. I comuni provvedono alla gestione dei finanziamenti e ne verificano il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. I comuni assicurano la più ampia pubblicità delle iniziative e delle modalità di accesso ai contributi.

Art. 5

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge con particolare riguardo alla partecipazione dei minori, all'entità dei contributi erogati e alla qualità dei servizi offerti e predispone una relazione da inviare al Consiglio regionale evidenziando eventuali criticità e proponendo eventuali adeguamenti o miglioramenti.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 300.000 (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte, per gli anni 2025, 2026 e 2027, mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027.

3. A decorrere dall'anno 2028, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio per tali finalità.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

